

AGEVOLAZIONE IVA 4% ED ESENZIONE BOLLO VEICOLI PER DISABILI

Per quali veicoli

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:

Autovetture(*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batterie), destinati al trasporto di cose o di persone, e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*) (**)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi

(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Agevolazione Iva 4%

Possibile usufruire l'iva al 4% sull'acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a:

- 2.000 centimetri cubici (se motore benzina);
- 2.800 centimetri cubici (se motore diesel).

L'iva al 4% è applicabile anche:

- all'acquisto contestuale di optional;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già in possesso del disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);

- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento
- alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

L'aliquota agevolata si applica **solo** per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (in quest'ultimo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare). Si può ottenere per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). Sarà possibile riottenere il beneficio entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato viene rubato e mai più ritrovato o se viene cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione (non se viene cancellato dal PRA perché esportato all'estero).

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dal suo acquisto, si perde l'agevolazione e dovrà essere versata la differenza IVA. Questo tranne nel caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

L'agevolazione dell'Iva ridotta al 4% è **prevista anche per l'acquisto del veicolo in leasing**, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo "traslativo". In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria. In questi casi l'Iva agevolata sarà applicata sia sul prezzo di riscatto che sui canoni di locazione.

Documentazione da predisporre

Si elencano qui di seguito i documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l'adattamento del veicolo:

1. **certificazione attestante la condizione di disabilità**: per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulare occorre il **verbale di accertamento dell'handicap**, emesso dalla commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992), derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Lo stato di handicap grave può essere attestato anche da un certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità (invece che dalla commissione medica dell'Asl), che deve attestare specificatamente *"l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"* ed è necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla natura motoria della disabilità e alla gravità della patologia, nonché alla sussistenza dei requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicolo (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi);
2. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (solo per usufruire dell'Iva al 4%): occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l'acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione del vecchio veicolo, rilasciato dal PRA;
3. **fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione**: se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto.

Particolarità per le persone con ridotte o impedito capacità motorie ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il **diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo** alla minorazione del tipo motorio di cui egli è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità.

N.B.: nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l'acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso.

Le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni, oltre che per le auto e gli autocaravan, anche sui seguenti veicoli:

- motocarrozette;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria, si considerano idonei ad esempio:

- pedana sollevatrice;
- scivolo a scomparsa;
- braccio sollevatore;
- paranco;
- sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona disabile;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;

L'Iva agevolata al 4% si applica, oltre che per l'acquisto del veicolo, anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alle riparazioni degli adattamenti ed ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

Ulteriore documentazione da predisporre

Oltre alla documentazione già elencata precedentemente, per quest'ultima tipologia di disabili, è inoltre necessario predisporre:

1. **fotocopia della patente di guida speciale** (solo per i disabili che guidano);
2. in caso di prestazioni di servizi o per l'acquisto di accessori, **autodichiarazione** dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente;
3. **fotocopia della carta di circolazione** da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
4. **copia della certificazione di handicap o di invalidità** rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni contenente, in modo esplicito, la natura motoria della disabilità.

Esenzione permanente dal pagamento del bollo

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella introduttiva al presente articolo, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata al disabile sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione è l'ufficio tributi dell'ente Regione o, in sua assenza, l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. In alcune regioni, le pratiche di esenzione possono essere gestite dall'Aci.

L'esenzione spetta per un solo veicolo. Il disabile, solo per il primo anno, dovrà presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi paragrafo Iva agevolata al 4%), entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza ed invii nuovamente la documentazione.

Dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l'auto viene venduta), l'interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli di cui ai capitoli precedenti, sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L'esclusione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

	Tipo di handicap	Aliquota Iva agevolata (4%)	Detrazione integrale Irpef del 19%
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato	A e B	Si	Si
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto accessori e strumenti per le relative prestazioni	B	Si	Si
3. Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione (con esclusione, quindi ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)	A e B	No	Si

Tipo di handicap:

A – il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordo, il portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per i quali è riconosciuto l'handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

B – il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedito o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell'assegno di accompagnamento.

Agevolazioni Iva 4% auto:

l'aliquota agevolata spetta per i veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel).

L'agevolazione spetta per solo un veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie, ma non affetti da “handicap grave”, i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).

In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso).

Per l’adattamento di veicoli già posseduti dai disabili l’aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

Esenzione bollo auto:

Se il disabile è affetto da minoranze di tipo fisico/motorio, per avere l’esenzione permanente dal pagamento del bollo il veicolo deve essere adattato.

Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera A del precedente paragrafo, l’agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato.

Esenzione imposta di trascrizione:

L’esenzione dall’imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.